

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Sinistro, accertamento del nesso causale, ricorso per cassazione

In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico; più in generale, in punto di accertamento del nesso causale, il vizio di violazione di legge è deducibile ove si faccia valere l'erronea applicazione delle coordinate normative circa la causalità, mentre ricade nella mera critica della valutazione di merito, sindacabile esclusivamente nei limiti predetti, ogni contestazione che, senza coinvolgere le regole causali dettate dagli artt. 40 e 41 c.p., investa l'esito di quella valutazione in ragione di una diversa ricostruzione del fatto o di un diverso apprezzamento dell'efficacia delle singole cause concorrenti (nel caso di specie la critica, pur evocando le regole causali, non riesce ad evidenziarne la violazione, non essendo indicata alcuna affermazione che non faccia corretta applicazione del principio di equivalenza causale o delle altre regole dettate dagli artt. 40 e 41 c.p., ma si risolve in un diverso apprezzamento della valutazione di merito della maggior o minore gravità del contributo causale, in relazione ad una diversa ricostruzione delle condotte dei due protagonisti).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 3.11.2023, n. 30691

...omissis...

Rilevato

gli odierni ricorrenti convennero in giudizio, nel 2014, davanti al Tribunale di Arezzo, C.S., B.E. e la UU Ass.ni S.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della morte del loro congiunto, Pu.Ar., causata dal sinistro stradale verificatosi il *omissis*, alle ore 23,20, allorquando la vettura di proprietà del B. e condotta dalla C., assicurata per la r.c.a. dalla UU, nell'effettuare una svolta a sinistra, si scontrava con il motoveicolo condotto dal Pu. che proveniva dalla direzione opposta;

il Tribunale accolse parzialmente la domanda, avendo ritenuto ascrivibile alla vittima il maggior grado di colpa concorrente, nella misura dell'80%, in considerazione della elevata velocità tenuta nel tragico ocorso;

la Corte d'appello di Firenze ha confermato tale decisione, rigettando, per quanto ancora in questa sede interessa:

a) la richiesta di nomina di c.t.u. volta a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, onde accertare la condotta di guida tenuta dai due conducenti;

b) la censura volta a contestare la graduazione delle colpe, ritenuta correttamente operata sul rilievo che il motociclista era risultato viaggiare "ad una velocità che era quasi prossima al doppio del consentito" e che "nessuna censura che non sia di una sollecita liberazione dell'area di incrocio può imputarsi all'automobilista, che invero procedette in maniera tentennante e non certo con tempestività mentre se il motociclista avesse rispettato il limite di velocità addirittura anche senza dover porre in essere manovre di frenatura avrebbe potuto evitare l'impatto, magari anche continuando a tenere la velocità nei limiti consentiti dei 50 Km/h";

c) la doglianza in punto di quantificazione del risarcimento, giudicata generica e inammissibile;

avverso tale sentenza P.S. e gli altri soggetti indicati in epigrafe propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui resiste la UU Ass.ni S.p.a., depositando controricorso;

gli altri intimati sono rimasti tali;

la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;

il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni;

la controricorrente ha depositato memoria.

Considerato

con il primo motivo i ricorrenti denunciano, "vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3; violazione e falsa applicazione art. 115 e art. 116 c.p.c.; omessa ammissione di c.t.u.; violazione di legge costituzionalmente rilevante in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé", dolendosi del fatto che, sia in primo grado che in appello, non è stata disposta c.t.u. cinematica e della mancanza di adeguata e sufficiente motivazione sul punto;

con il secondo motivo essi denunciano, con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1227,2043,2054,2055,2059 c.c., degli artt. 40 e 41 c.p., nonché delle seguenti disposizioni del codice della strada: art. 140, comma 1; art. 145, commi 4 e 7; art. 154, comma 1, lett. a);

lamentano: a) l'erronea applicazione dei principi in tema di causalità, in relazione alla rilevanza attribuita alla violazione da parte della conducente della autovettura della regola cautelare che impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra; b) una carente motivazione sulle ragioni del riparto delle responsabilità, tenuto conto anche della regola cautelare che imponeva al conducente della vettura di prefigurarsi l'eccessiva velocità del motoveicolo, in quanto fattore non eccezionale né imprevedibile; c) la violazione dell'art. 2054 c.c., comma 2, in virtù del quale la Corte di merito, "non essendo riuscita a determinare in maniera legittima la reale portata del contributo causale dei due protagonisti" avrebbe dovuto applicare la presunzione di pari concorso di colpa;

con il terzo motivo i ricorrenti denunciano "violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; violazione art. 2 Cost.; violazione e falsa applicazione artt. 115 e 116 c.p.c.; quantum debeatur" (così testualmente nell'instestazione);

lamentano che:

- in violazione di principi costituzionalmente garantiti, congiunti della stessa linea sono stati risarciti in maniera diseguale;

- la Corte d'appello non ha esaminato alcuna delle componenti del danno non patrimoniale, limitandosi ad applicare i valori delle tabelle milanesi sul danno da morte, senza considerare l'età della vittima, l'età e il sesso dei superstiti, il loro rapporto di parentela, la composizione del nucleo familiare e le modalità di commissione dell'illecito;

il primo motivo è inammissibile;

giòva anzitutto ribadire che la mancata ammissione di richiesta istruttoria non può integrare vizio di violazione di legge sostanziale - peraltro evocata in rubrica in modo del tutto generico - atteso che a potersi valutare in rapporto alla sua correttezza in iure è la decisione resa sulla domanda giudiziale, non già quella meramente strumentale riguardante le richieste istruttorie, finalizzate solo all'accertamento dei fatti rilevanti;

il provvedimento reso sulle richieste istruttorie e', piuttosto, in astratto, censurabile, o per inosservanza di norme processuali o per vizio di motivazione;

la prima violazione e', però, configurabile allorquando il giudice del merito rilevi decadenze o preclusioni insussistenti (cfr. Cass. 05/03/1977, n. 910) ovvero affermi tout court l'inammissibilità del mezzo di prova richiesto per motivi che prescindano da una valutazione, di merito, della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite;

nella specie un tale vizio non è ravvisabile, né è in alcun modo dedotto;

la Corte d'appello ha motivato il rigetto della richiesta di c.t.u. proprio in ragione della ritenuta irrilevanza della stessa alla luce degli elementi traibili dalla acquisita consulenza tecnica espletata in sede penale (la cui produzione - è appena il caso di ribadire - è ammissibile quale prova atipica nel processo civile, dove il contraddittorio è assicurato attraverso le modalità tipizzate per l'introduzione dei mezzi istruttori atipici nel giudizio, volte ad assicurare la discussione delle parti sulla loro efficacia dimostrativa in ordine al fatto da provare: v., da ultimo, Cass. n. 5947 del 28/02/2023);

per contro i ricorrenti si sono limitati a dedurre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in modo del tutto generico e, comunque, certamente al di fuori dei paradigmi indicati dalla giurisprudenza di questa Corte, inaugurati da Cass. n. 11892 del 2016, ribaditi, in motivazione non massimata, ma espressa, da Cass., Sez. U., n. 16598 del 2016 e, quindi, ex multis, da Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020, cui si rinvia;

sul piano della motivazione, la mancata ammissione del mezzo istruttorio è invece censurabile nei ristretti limiti di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

essa pone, infatti, in ipotesi, solo un problema di coerenza e completezza della ricostruzione del fatto in rapporto agli elementi probatori offerti dalle parti e può, pertanto, essere denunciata in sede di legittimità (solo) con riferimento all'attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione (Cass. n. 20693 del 2015; n. 66 del 2015; n. 5377 del 2011; n. 4369 del 1999);

nella specie, i ricorrenti omettono però alcuno specifico riferimento al contenuto dei rilievi critici del c.t.p. che non sarebbero stati adeguatamente vagliati e tanto meno indicano quale fatto storico, decisivo ai fini di una diversa ricognizione e valutazione della fattispecie concreta, sarebbe potuto emergere, con sufficiente grado di probabilità, da una c.t.u., apparendo piuttosto evidente il carattere meramente esplorativo della richiesta integrazione istruttoria;

il secondo motivo è parimenti inammissibile;

lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, con riferimento alle varie norme evocate in rubrica, esso impinge esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti - come già detto - del vizio rilevante ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

va rammentato che, secondo costante indirizzo, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico (v. e pluribus Cass. n. 16603 del 12/06/2023; n. 14358 del 05/06/2018);

più in generale, in punto di accertamento del nesso causale, il vizio di violazione di legge è deducibile ove si faccia valere l'erronea applicazione delle coordinate normative circa la causalità, mentre ricade nella mera critica della valutazione di merito, sindacabile esclusivamente nei limiti predetti, ogni contestazione che, senza coinvolgere le regole causali dettate dagli artt. 40 e 41 c.p., investa l'esito di quella valutazione in ragione di una diversa ricostruzione del fatto o di un diverso apprezzamento dell'efficacia delle singole cause concorrenti;

nel caso di specie la critica, pur evocando le regole causali, non riesce ad evidenziarne la violazione, non essendo indicata alcuna affermazione che non faccia corretta applicazione del principio di equivalenza causale o delle altre regole dettate dagli artt. 40 e 41 c.p., ma si risolve in un diverso apprezzamento della valutazione di merito della maggior o minore gravità del contributo causale, in relazione ad una diversa ricostruzione delle condotte dei due protagonisti;

chiaramente fuori segno è poi la denuncia della violazione della regola sussidiaria della presunzione di pari concorso di colpa, la quale presuppone la mancanza di un accertamento concreto delle condotte e della rispettiva efficacia causale, nella specie invece espressamente svolto in sentenza;

la denuncia di carenza motivazionale non è riconducibile poi ad alcun vizio cassatorio, essendo in particolare da escludere la violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ravvisabile solo quando la motivazione manchi del tutto sinanche "sotto l'aspetto materiale e grafico"; quando sia puramente apparente; quando contenga un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"; quando, infine, sia "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U. Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) - anomalie motivazionali certamente non apprezzabile nella sentenza impugnata - non essendo invece più censurabile la mera "insufficienza" della motivazione;

il terzo motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n. 4;

esso non si confronta, infatti, con la effettiva ratio decidendi spesa nella sentenza impugnata che è di contenuto processuale, avendo la Corte d'appello chiaramente espresso una valutazione di inammissibilità (ex art. 342 c.p.c.) del motivo di gravame proposto in punto di quantificazione del danno, perché non prospettante "alcun elemento volto a contrastare le affermazioni contenute nella sentenza (di primo grado)".

lungi dal misurarsi con tale valutazione di carattere processuale, deducendo ragioni idonee a contestarne la correttezza, il motivo ripropone le medesime generiche doglianze di merito, circa l'adeguatezza della quantificazione del risarcimento;

il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.400 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)

Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)

Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO